



NORMATIVA AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2020

Approvata con delibera di Consiglio Federale n. 141 del 12/07/2019



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

Art. 1 – AFFILIAZIONE NUOVE SOCIETA'

- 1.1 Le associazioni, le società sportive, le cooperative e gli organismi simili (tutti di seguito indicati convenzionalmente Società) che intendano praticare il nuoto per persone con disabilità fisica ovvero visiva, devono presentare domanda di affiliazione alla FINP.
- 1.2 Possono chiedere l'affiliazione le Società che rispondono ai requisiti ed alle condizioni cui si fa riferimento nello Statuto Federale ed all'art. 90, comma 17 e 18 della legge n° 289/2002 e successive integrazioni e modifiche, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 28 comma 1 dello statuto del CIP.
- 1.3 Con l'affiliazione alla FINP, le Società contraggono un vincolo annuale che implica l'accettazione incondizionata dello Statuto, dei regolamenti, delle normative federali, nonché di tutte le deliberazioni e decisioni assunte dagli Organi Federali.
- 1.4 L'affiliazione produce i suoi effetti relativamente all'anno solare in cui viene deliberata dal Consiglio Federale e fino al termine ultimo stabilito di volta in volta dal medesimo Organo per il rinnovo della stessa. Se tale domanda viene presentata oltre il 30 Settembre, e quindi deliberata oltre tale data, la domanda verrà considerata per l'anno solare successivo.
- 1.5 La domanda di affiliazione delle società, redatta in triplice copia, ciascuna in originale fronte-retro sul modulo FINP_AFF, deve essere presentata tramite raccomandata A/R o *brevi manu* alla Segreteria Federale FINP e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) Denominazione completa della Società;
- b) Generalità (nome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo) del legale rappresentante e dei componenti il Consiglio Direttivo, incluso il legale rappresentante. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, ove esistenti, i membri del Collegio dei Sindaci o Revisori e dei Probiviri devono essere tesserati;
- c) Generalità di almeno 2 atleti con disabilità, fatta eccezione per i Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato convenzionati con il CIP per cui è sufficiente tesserare un solo atleta.

La Società, deve, altresì, essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5-17-18- 18/bis – 18 ter dell'art. 90 della legge 27.12.2002 n. 289

La domanda di affiliazione deve avvenire contestualmente al versamento della tassa fissata annualmente dal Consiglio Federale della FINP e deve comprendere la seguente documentazione in originale, in copia conforme all'originale o tramite la pec della società all'indirizzo di posta certificata federale segreteria.finp@pec.it:

- a) atto costitutivo della Società redatto nelle forme previste dalla legge a seconda della forma giuridica prescelta;
- b) statuto sociale redatto in conformità con i requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto federale, nonché con i principi informativi del CIP e nella stessa forma prescelta per l'atto costitutivo;
- c) verbale, o estratto del verbale, relativo alla riunione dell'ultima Assemblea che ha proceduto all'elezione degli organi sociali in carica, ovvero contenente le eventuali variazioni al loro interno, e che abbia deliberato l'affiliazione alla FINP.
- d) modulo FINP DIS sul quale deve essere indicata la pratica della disciplina e l'attestato (su carta intestata della Società) dal quale risulti la disponibilità degli spazi acqua, che consenta alla Società la pratica della disciplina;
- e) modulo FINP ETP per elenco primo tesseramento;
- f) modulo FINP TES SOC compilato da ciascuno dei nuovi tesserati;
- g) modulo FINP LIV con il livello di competizione (non competitivo; regionale; nazionale);
- h) certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;

Normativa Affiliazione e Tesseramento

- i) idonea documentazione medica, che attesti la disabilità, di ogni atleta tesserando, secondo quanto riportato nel successivo art. 11 della presente Normativa;
- j) ricevuta di pagamento delle tasse di affiliazione e tesseramento di tutti i componenti gli Organi Sociali, nonché di tutte le categorie societarie previste dallo Statuto della FINP, tramite bonifico sul conto corrente bancario BNL intestato a Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, **IBAN: IT38Q010050330900000000567**. Il versamento delle tasse di prima affiliazione e di tesseramento deve essere effettuato in unica soluzione e la distinta di bonifico deve pervenire via e-mail all'indirizzo tesseramento@finp.it.

QUOTA PRIMA AFFILIAZIONE	QUOTA PRO CAPITE (organo direttivo, tecnici, atleti e altri)
€ 130,00	€ 16,00

- 1.6 La Segreteria Federale, accertata la regolarità della domanda, sottopone la richiesta di affiliazione, corredata dal proprio parere, all'approvazione del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
 - 1.7 Sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda di prima affiliazione, la Segreteria Federale provvede a darne comunicazione alla Società interessata, non oltre il termine di 30 gg. dalla data della riunione del Consiglio Federale in cui la domanda viene esaminata.
 - 1.8 Il mancato o incompleto versamento delle tasse di affiliazione e tesseramento rende inammissibile la domanda presentata.
 - 1.9 Contro il diniego o la revoca dell'affiliazione, l'associazione interessata può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CIP.
 - 1.10 Ai fini della validità dell'affiliazione alla FINP (e del mantenimento del rapporto associativo con la stessa), è necessario:
 - a) tesserare almeno due atleti, ad eccezione dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri corpi dello Stato convenzionati con il CIP che possono tesserare anche un solo atleta;
 - b) svolgere attività sportiva per disabili organizzata dalla FINP, sia essa a livello provinciale, regionale o nazionale. Tale attività deve essere svolta sia nella prima stagione di affiliazione che nelle successive;
 - c) **tesserare, nel 2020, almeno un Tecnico in possesso di qualifica di Istruttore F.I.N.P. in corso di validità. In caso di mancanza di tale qualifica, il ruolo può comunque essere ricoperto in deroga esclusivamente per la stagione 2020. La mancata acquisizione del titolo richiesto inibisce alla società il rinnovo della deroga per le successive stagioni sportive, pena l'imposizione del pagamento anticipato della quota di iscrizione al corso che dovrà essere frequentato, dal tecnico indicato, entro il 2021.**
- In caso di inadempienza a quanto suddetto, la Segreteria Federale sarà autorizzata a proporre formalmente al Consiglio Federale la decadenza dell'Affiliato inottemperante.
- 1.11 Ai membri del Consiglio Direttivo è assolutamente vietato effettuare un doppio tesseramento societario, indipendentemente dalle qualifiche ricoperte all'interno della Società sportiva d'appartenenza. Pertanto, nessuno potrà tesserarsi per due Associazioni o Società sportive affiliate alla FINP.

Art. 2 – RIAFFILIAZIONE SOCIETA'

- 2.1 La riaffiliazione delle Società già affiliate nel corso della precedente stagione sportiva dovrà essere effettuata esclusivamente con il sistema on-line attraverso il sito internet federale secondo le indicazioni operative in esso pubblicate e con l'impiego del medesimo username

Normativa Affiliazione e Tesseramento
già assegnato nella precedente stagione.

2.2 Il periodo di tempo utile alla presentazione della domanda di riaffiliazione va dal 1 al 31 gennaio, con possibilità di presentazione tardiva dal 1 al 28 febbraio, a condizione che venga versata la quota moratoria prevista di € 200,00 più la mora di € 7 per ogni singola persona tesserata (per un totale di € 21,00). Contestualmente alla riaffiliazione è obbligatorio tesserare tutti i membri del consiglio direttivo e gli Atleti. Nei confronti delle Società che non abbiano presentato regolarmente la domanda di riaffiliazione entro il termine ultimo dell'affiliazione tardiva (28 febbraio), la FINP procederà allo scioglimento del rapporto associativo esistente con le Stesse che vengono, così, dichiarate decadute dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile. La Società potrà sempre presentare una nuova domanda di affiliazione, ma perderà l'anzianità maturata nel periodo precedente.

2.3 Le domande di riaffiliazione, redatte nei modi e tempi stabiliti dalla presente Normativa,

- a) producono effetti a partire dalla data di versamento delle quote all'uopo previste, esclusivamente a seguito di validazione da parte del sistema informatico, che verifica la regolarità delle istanze e la completezza della relativa documentazione. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario BNL della FINP, intestato a Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, IBAN: IT38Q010050330900000000567, e la distinta di bonifico deve pervenire via e-mail all'indirizzo tesseramento@finp.it.

QUOTA RIAFFILIAZIONE	QUOTA PRO CAPITE (organo direttivo, tecnici, atleti e altri)
Entro il 31 gennaio € 130,00	Entro il 31 gennaio € 16,00
Entro il 28 febbraio € 300,00	Entro il 28 febbraio € 21,00

Comunque, dopo tale termine ultimo NON verranno accettate più riaffiliazioni e si dovrà quindi procedere ad effettuare una nuova procedura di affiliazione.

2.4 In funzione della normativa vigente le società FINP sono tenute inoltre all'iscrizione al Registro Parallelo CIP istituito presso il CONI, la procedura è totalmente automatizzata

2.5 Anche nel caso di riaffiliazione, vige l'obbligo di tesserare, nel 2020, almeno un Tecnico in possesso di qualifica di Istruttore F.I.N.P. in corso di validità. In caso di mancanza di tale qualifica, il ruolo può comunque essere ricoperto in deroga esclusivamente per la stagione 2020. La mancata acquisizione del titolo richiesto inibisce alla società il rinnovo della deroga per le successive stagioni sportive, pena l'imposizione del pagamento anticipato della quota di iscrizione al corso che dovrà essere frequentato, dal tecnico indicato, entro il 2021

Art. 3 - DENOMINAZIONE DELLE SOCIETA'

Le Società possono liberamente scegliere la propria denominazione, salvo quanto più oltre disposto:

3.1 Il Consiglio Federale della FINP potrà non accettare domande di affiliazione o riaffiliazione da parte di Società che abbiano denominazione così simile a quella di altra Società affiliata da poter ingenerare confusione.

3.2 E' compito della Segreteria Federale prevenire ed accertare eventuali casi di omonimia fra le Società FINP che si verifichino a seguito dell'inoltro di una domanda di prima affiliazione, ovvero a seguito della modifica alla denominazione sociale da parte di una Società FINP. In tal caso, entro 5 giorni dall'avvenuto accertamento, la Segreteria Federale

Normativa Affiliazione e Tesseramento

è tenuta ad inviare la debita comunicazione alla Società interessata la quale, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, deve adottare una diversa denominazione.

3.3 La denominazione sociale e la sede legale riportate sui moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, debbono essere indicate per esteso e corrispondere esattamente alla denominazione e sede sociale segnalata nell'Atto Costitutivo e nello Statuto Sociale.

Art. 4 - CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE

4.1 Le eventuali modifiche alla denominazione, alla sede ed allo Statuto Sociale devono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci e, unitamente ad eventuali variazioni del Consiglio Direttivo, comunicate con lettera del Presidente della Società alla Segreteria Federale, tempestivamente e, comunque, non oltre 30 gg. dalla data dell'Assemblea medesima, in modo da essere sottoposta alla debita approvazione degli Organi competenti. La copia conforme all'originale del verbale d'Assemblea deve essere allegata alla comunicazione. Fino a quando non sarà regolarmente eseguita la predetta comunicazione le modifiche si considereranno non apportate.

4.2 Salvo quanto disposto dall'art 3 commi 1-2-3, una Società che decida di cambiare la propria denominazione sociale deve, entro 5 giorni dalla sua decisione, chiedere la ratifica del Consiglio Federale, che potrà negarla soltanto nell'ipotesi di cui all' art. 6.4.

4.3 La deliberazione del Consiglio Federale deve essere notificata alla Società entro i successivi 60 giorni e, da parte di questa, a tutti i propri atleti entro 10 giorni dall'avvenuta notifica.

Art. 5 –TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE

Il trasferimento di sede sociale, sia a livello provinciale che regionale, può avvenire nel corso della stagione sportiva e diviene operativo con il recepimento della comunicazione da parte della Segreteria Federale.

Art. 6 – ABBINAMENTI SOCIETARI

6.1 Si definisce con tale termine l'accoppiamento o la sostituzione della denominazione sociale con quella di una ditta, ente o organizzazione commerciale con evidente scopo pubblicitario.

6.2 Le Società sono autorizzate ad abbinarsi liberamente, anche modificando in tutto o in parte la precedente denominazione sociale, per una sola volta nel corso di un'annata sportiva. Esse dovranno preventivamente far pervenire alla Segreteria Federale la richiesta, versando contestualmente la tassa di € 100 stabilita dalle norme federali.

6.3 Le Società affiliate che abbiano ottenuto nell'anno in corso l'abbinamento, potranno richiederne l'annullamento senza poterne effettuare alcun altro durante la stessa annata.

6.4 Il Consiglio Federale potrà opporsi agli abbinamenti che risultassero contrastanti con le finalità statutarie e regolamentari ed anche con lo sport in genere. Si applica la normativa di cui all'art. 4.

Art.7 – INCORPORAZIONI SOCIETARIE

7.1 Una Società affiliata che incorpora una o più Società anche esse affiliate, mantiene, senza alcuna variazione, la propria denominazione, i propri colori, la propria anzianità federale, il proprio Consiglio Direttivo, il proprio rango federale ed i propri atleti.

7.2 Perché una Società affiliata possa incorporarne un'altra, dovrà pervenire, entro 15 giorni dalla decisione, una richiesta di ratifica del Consiglio Federale da parte di ciascuna delle due o

Normativa Affiliazione e Tesseramento
più Società interessate.

7.3 L'incorporazione è consentita solo nel periodo che va dal 1 al 31 gennaio.

7.4 La ratifica del Consiglio Federale dovrà essere notificata alle Società interessate entro i 30 giorni successivi e, da parte di ciascuna delle Società incorporate, a tutti i propri atleti entro 10 giorni dalla data dell'avvenuta notifica federale.

7.5 Una Società incorporata perde la propria denominazione, i propri colori, la propria anzianità federale, il proprio Consiglio Direttivo, il proprio rango federale ed i propri atleti.

7.6 Gli atleti delle Società incorporate potranno, entro 40 giorni dalla data della notifica federale, tesserarsi per un'altra Società affiliata ed autorizzata a tesserare atleti provenienti da altra Società. Trascorso tale termine, gli atleti che non abbiano scelto una nuova Società si intenderanno vincolati per la Società incorporante.

Art. 8 - FUSIONI SOCIETARIE

8.1 La fusione fra due o più Società affiliate dà origine ad una nuova Società che dovrà avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto sociale, un Consiglio Direttivo di nuova elezione.

Quanto all'anzianità federale, sarà confermata quella già appartenente alla più anziana delle varie Società che concorrono alla fusione.

8.2 La fusione di due o più Società è consentita solo nel periodo 1 - 31 gennaio.

8.3 Per effettuare la fusione di due o più Società affiliate dovrà essere chiesta, entro 15 giorni dalla decisione, la ratifica del Consiglio Federale da parte di ciascuna delle Società che concorrono alla fusione.

8.4 La ratifica del Consiglio Federale dovrà essere notificata alle Società interessate entro i successivi 30 giorni e da parte di ciascuna di queste Società a tutti i propri atleti entro 10 giorni dalla data dell'avvenuta notifica federale.

8.5 Gli atleti delle Società che hanno dato origine alla nuova Società potranno, entro 40 giorni dalla data della notifica federale, tesserarsi per altra Società affiliata ed autorizzata a tesserare atleti comunque provenienti da altra Società. Trascorso tale termine, gli atleti che non abbiano scelto una nuova Società si intenderanno vincolati per la nuova Società risultante dalla fusione.

Art. 9 – CESSAZIONE DI UNA SOCIETA'

9.1 Le Società cessano di far parte della FINP per uno dei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro il 28 febbraio e con le modalità previste;
- b) definitiva mancata accettazione della domanda di riaffiliazione. Questo caso comporta per tutti gli atleti la facoltà di tesserarsi, senza alcun termine di decadenza, per un'altra Società autorizzata a tesserare atleti provenienti da altra Società;
- c) incorporazione da parte di altra Società affiliata;
- d) fusione con altra Società affiliata;
- e) rinuncia all'affiliazione;
- f) scioglimento: in questo caso, la cessazione diventa valida sul piano nazionale dal giorno della ratifica da parte del Consiglio Federale;
- g) radiazione: la Società cessa di far parte della FINP dal giorno della notifica del provvedimento preso a suo carico dal Consiglio Federale. Dal momento della proposta di radiazione, la Società è sospesa da qualsiasi attività federale e da qualsiasi altro diritto federale, compreso quello di voto in Assemblea.

Art. 10 – TESSERAMENTO NUOVI ATLETI

- 10.1 Un atleta può tesserarsi con la FINP solo tramite la propria Società sportiva. Non è possibile tesserarsi con più Società contemporaneamente.
- 10.2 Fa eccezione al suddetto punto 10.1 il caso di appartenenza ad un Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato convenzionato con il CIP. In tale circostanza è ammissibile il regime di doppio tesseramento civile-militare. La Società civile è quella nella quale l'atleta è tesserato prima di tesserarsi per quella militare. Qualora una Società civile non dovesse tesserare nei termini e nei modi previsti un atleta, questo potrà tesserarsi per altra Società civile solo a partire dalla successiva stagione sportiva (il cambiamento di società civile – in regime di doppio tesseramento – può avvenire una sola volta nella carriera sportiva di un atleta).
- 10.3 La richiesta di tesseramento di un nuovo atleta deve essere formulata nelle modalità previste dall'**art. 1.5 punto f), j) e k)**
Se l'atleta, seppur maggiorenne, è privo della capacità d'agire, la firma sarà apposta da chi esercita la tutela.
Per i minori di anni 18 é obbligatoria, oltre alla firma del minore, anche la firma di chi esercita la potestà parentale.
- 10.4 Solo il primo tesseramento, che sia per un nuovo atleta o per un atleta proveniente da altra Società sportiva, può essere effettuato dalla Società sportiva, che sia civile ovvero militare, in qualunque periodo dell'anno. Si conviene che, qualora la richiesta di tesseramento venga presentata nel corso dell'ultimo trimestre, il pagamento vale anche per l'anno successivo.
Nel caso in cui il primo tesseramento militare dovesse avvenire dopo il 28 febbraio, l'atleta rimane nella disponibilità della Società civile nelle staffette ai Campionati Assoluti. Per quanto concerne i Campionati di Società e la Coppa Italia, l'atleta in regime di doppio tesseramento potrà gareggiare per la Società civile d'appartenenza. Nel caso in cui un atleta sia tesserato esclusivamente per un Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato convenzionato con il CIP, o se la sua Società civile non intende iscriverlo al Campionato di Società o alla Coppa Italia, la sua partecipazione sarà considerata "fuori gara". Qualora il Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato convenzionato con il CIP non dovesse, previo accordo con il CIP, confermare il tesseramento di un atleta, questo rimarrà tesserato solamente con la propria Società civile.
- 10.5 La tessera FINP certifica l'identità se corredata da foto. La foto è obbligatoria per tutti gli atleti e deve essere obbligatoriamente presentata in via di primo tesseramento.
- 10.6 Il vincolo sociale contratto con il tesseramento, da cui scaturisce il divieto di tesseramento con altre Società sportive affiliate alla FINP, è della durata del quadriennio paralimpico. Detto vincolo non si rinnova automaticamente.
- 10.7 Un atleta, per poter partecipare alle gare indette dalla FINP, deve essere obbligatoriamente in possesso del certificato medico agonistico ai sensi del DM 04/03/1993. Qualora fosse in possesso del semplice certificato medico non agonistico, ai sensi del DM 24/04/2013, sarà inserito nella categoria promozionale senza poter partecipare a tutte le gare indette dalla FINP.

Art. 11 – TESSERAMENTO INDIVIDUALE E RINNOVO TESSERAMENTO INDIVIDUALE

- 11.1 Sono tenuti ad effettuare il tesseramento individuale tutti coloro i quali ricoprono le qualifiche riportate nell'art. 11 comma 2 dello Statuto (dirigenti federali, tecnici federali, ufficiali di gara, collaboratori federali ecc.) secondo le modalità riportate nella presente

Normativa Affiliazione e Tesseramento normativa.

- 11.2 La presentazione della domanda di primo tesseramento dovrà essere effettuata attraverso la compilazione del modulo TESS IND reperibile sul sito finp.it sezione moduli, da inviarsi per e-mail, unitamente alla distinta di versamento della quota associativa prevista a tesseramento@finp.it.
- 11.3 La tessera della FINP costituisce l'unico documento valido per la partecipazione alle attività della Federazione. In caso di smarrimento della tessera, la Società è tenuta a presentare alla Segreteria Federale specifica denuncia e, contestualmente, la FINP provvederà ad inviare alla Società relativa certificazione federale.
- 11.4 La validità del tesseramento decorre dal momento della convalida della relativa domanda da parte della segreteria federale.

QUOTA PRIMO TESSERAMENTO	QUOTA RINNOVO TESSERAMENTO
Entro il 31 gennaio € 25,00 per tutti (DUE O PIU' QUALIFICHE O TITOLI FEDERALI) € 50,00	Entro il 31 gennaio € 25,00 (DUE O PIU' QUALIFICHE O TITOLI FEDERALI) € 50,00
	Dopo il 31 gennaio € 40,00 per tutti (DUE O PIU' QUALIFICHE O TITOLI FEDERALI) € 70,00

- 11.5 Il rinnovo del tesseramento va effettuato tra il 1 e il 31 gennaio, tramite la procedura online, seguendo le istruzioni che verranno pubblicate sul sito internet della FINP.
- 11.6 Sono autorizzati a svolgere attività sportivo-agonistica per la stagione sportiva in corso solo gli atleti per i quali le rispettive Società di appartenenza abbiano provveduto, nei modi e nei tempi previsti dalla presente Normativa, al versamento delle relative quote di tesseramento ed alla presentazione dell'intera documentazione all'uopo richiesta.

Art. 12 - TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI

Gli atleti privi di cittadinanza italiana, regolarmente tesserati nell'anno in corso per una Società affiliata alla FINP, in possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica possono partecipare a tutte le competizioni nazionali / locali fuori gara, ad eccezione di quelle previste dal Regolamento Tecnico vigente.

Le pratiche di tesseramento degli stranieri extracomunitari e comunitari e le relative procedure sono sottoposte alla diretta competenza della Segreteria Federale.

12.1 Tesseramento soggetti extracomunitari

Per il tesseramento degli atleti extracomunitari si fa riferimento alle quote assegnate dal CONI al CIP il quale, sulla base delle specifiche esigenze rappresentate dalle proprie Entità riconosciute, opera la ripartizione fra le stesse.

Tale limite non riguarda i soggetti extracomunitari che rivestono ruoli tecnici. Questi, per poter essere tesserati, dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalle

Normativa Affiliazione e Tesseramento

leggi vigenti per l'accesso ed il soggiorno in Italia, nonché del brevetto che li abilita.

In tal caso, saranno equiparati a tutti gli effetti ai tecnici e agli allenatori di cittadinanza italiana.

Documentazione da presentare per la richiesta di tesseramento di un atleta straniero extracomunitario:

- a) modulo di tesseramento e relativa ricevuta di versamento della tassa prevista (vedi 11.2);
- b) copia del permesso di soggiorno valido per l'anno sportivo in corso, autenticata dal Presidente della Società richiedente (non saranno in alcun caso ritenuti validi i permessi di soggiorno per turismo);
- c) copia di un documento d'identità valido;
- d) nulla osta della Federazione del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);
- e) lettera di svincolo della Società sportiva del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);

La mancanza di uno solo dei documenti di cui sopra comporterà l'invalidità della domanda presentata.

12.2 Tesseramento soggetti comunitari

Per il tesseramento di soggetti comunitari provenienti da Federazione Straniera è necessario inviare, oltre alla documentazione prevista dalla presente Normativa per il tesseramento, il nulla osta da parte della Federazione di provenienza e una lettera di svincolo della Società di provenienza (per i tesseramenti successivi al primo, qualora continuativi, non essendo permesso il doppio tesseramento - Società straniera e Società italiana - non verrà richiesta la lettera di svincolo della Società straniera).

12.3 L'attività sportiva agonistica degli atleti stranieri extracomunitari e comunitari è disciplinata dal Regolamento Tecnico in vigore.

Art. 13 - INCOMPATIBILITA'

Le cariche dei componenti gli Organi Sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri) sono tra loro incompatibili.

Per quanto riguarda le incompatibilità fra cariche societarie e federali, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 45 dello Statuto.

Art. 14 - CERTIFICAZIONI MEDICHE

14.1 Tutti gli atleti sottoposti a primo tesseramento debbono, obbligatoriamente, produrre alla Segreteria Federale un certificato medico attestante la tipologia di disabilità.

14.2 Tutti gli atleti devono essere in regola con la vaccinazione antitetanica, in riferimento alla Legge del 5 marzo 1963 n° 292 – Vaccinazione antitetanica obbligatoria – pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1963, n. 83, e all'articolo unico, D.M. 16 Settembre 1975 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1975, n. 280) che ha reso obbligatoria tale vaccinazione, dal terzo all'undicesimo mese di vita per tutti i cittadini italiani.

14.3 Tutti gli atleti, per poter gareggiare, devono essere obbligatoriamente in possesso di certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva, ai sensi del D.M. 4.3.1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate", per una o più discipline, in relazione alla specifica disabilità ed alla specifica disciplina sportiva.

14.4 Tutti gli atleti, per poter gareggiare, devono essere obbligatoriamente in possesso delle certificazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3. Tali certificazioni sono conservate agli atti

Normativa Affiliazione e Tesseramento

della Società ed è responsabilità del Presidente attestare che l'atleta ne sia in possesso.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO SOCIALE

15.1 Un atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza, automaticamente, nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della domanda di riaffiliazione da parte della Società di appartenenza entro il termine all'uopo previsto;
- b) mancato od errato rinnovo del tesseramento di un atleta da parte della Società di appartenenza, secondo i modi e termini stabiliti dalla presente Normativa;
- c) scioglimento volontario della Società sportiva o radiazione della stessa;
- d) nel caso in cui la Società sportiva trasferisca la propria sede in altra regione;

In tutti i casi previsti nell'Art. 15.1, l'atleta potrà tesserarsi – dopo aver ricevuto dalla FINP comunicazione circa il suo svincolo - per una Società di preferenza.

Qualora i casi indicati nelle lettere c) e d) dovessero verificarsi dopo il 28 febbraio, per la sola stagione sportiva in corso, l'atleta gareggerà fuori punteggio ai Campionati di Società, Coppa Italia M/F.

15.2 Un atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza, in qualsiasi momento della stagione sportiva solo nel caso in cui denunci motivi di gravità tale da impedirgli di rimanere tesserato con la propria Società di appartenenza.

L'atleta dovrà inviare alla Segreteria Federale ed alla Società di appartenenza, istanza di svincolo definitivo, utilizzando il modulo FINP_SVI-GRAVMOT reperibile sul sito, compilato in originale. Sul modulo dovrà essere specificato l'affiliato per il quale si richiede il trasferimento, il quale dovrà fornire la propria intenzione a tesserare il richiedente.

In tal caso, il Consiglio Federale, qualora ne ravvisi gli estremi, può, sentito il parere del Delegato Regionale, disporre il trasferimento dell'atleta presso l'affiliato di gradimento.

Qualora il trasferimento dovesse verificarsi dopo il 28 febbraio, per la sola stagione sportiva in corso, l'atleta gareggerà fuori punteggio ai Campionati di Società, Coppa Italia M/F.

15.3 Un atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza, entro i 4 anni di vincolo del quadriennio paralimpico solo nei seguenti casi:

- a) rilascio di Nulla Osta per svincolo definitivo da parte della Società di appartenenza per il trasferimento dell'atleta presso altra Società sportiva affiliata. L'atleta deve inoltrare alla Segreteria Federale il modulo FINP_SVI reperibile sul sito, compilato in originale, con cui chiede il trasferimento definitivo. Sul modulo deve essere specificato l'affiliato per il quale si richiede il trasferimento e deve essere corredato dal Nulla Osta di svincolo definitivo, rilasciato dal Presidente o Legale Rappresentante della Società affiliata alla quale l'atleta richiedente è vincolato.

La domanda va inoltrata alla Segreteria Federale entro il 31 dicembre dell'anno precedente la stagione sportiva per la quale si richiede il Nulla Osta di svincolo definitivo, pena la nullità della domanda. Il Comparto Federale Tesseramento, valutata la documentazione prodotta ed accertata la regolarità dei procedimenti, autorizzerà o meno il trasferimento dell'atleta richiedente alla Società espressamente indicata nella richiesta.

La richiesta di svincolo deve essere corredata da un contributo di preparazione che l'atleta verserà alla Società da cui intende svincolarsi proporzionalmente ai risultati ottenuti nel corso degli ultimi 4 anni, a meno che la Società non rinunci a tale privilegio.

Gli importi verranno calcolati sulla base dei seguenti parametri:

CAMP. ITALIANI	MEDAGLIATI	€ 1.000	PARTECIPANTI	€ 250
CAMP. EUROPEI	MEDAGLIATI	€ 3.000	PARTECIPANTI	€ 1.500

Normativa Affiliazione e Tesseramento

CAMP. MONDIALI	MEDAGLIATI	€ 5.000	PARTECIPANTI	€ 2.000
GIOCHI PARALIMPICI	MEDAGLIATI	€ 10.000	PARTECIPANTI	€ 3.000

- b) Inattività assoluta della Società sportiva durante l'anno precedente. L'atleta dovrà inviare, entro il 31 dicembre, alla Segreteria Federale ed alla Società di appartenenza, istanza di svincolo definitivo, utilizzando il modulo FINP_SVI-INATT, compilato in originale, reperibile sul sito;
- c) cambio di residenza dell'atleta in altra provincia, comprovato dalla relativa documentazione. L'atleta, entro il **31 dicembre**, dovrà inviare alla Segreteria Federale ed alla Società d'appartenenza, istanza di svincolo definitivo, utilizzando il modulo FINP_SVI-RES, compilato in originale, reperibile sul sito. Sul modulo deve essere specificato l'affiliato per il quale si richiede il trasferimento, il quale dovrà esprimere la propria intenzione a tesserare il richiedente. La sede dell'affiliato per il quale si richiede il trasferimento definitivo dovrà essere ubicata presso la provincia ove risiede l'atleta o presso la stessa regione, qualora il trasferimento di residenza sia regionale. Qualora l'atleta non riceva l'autorizzazione allo svincolo, lo potrà ottenere l'anno successivo, sempre tramite istanza alla Segreteria Federale entro il 31 dicembre, sempre che vengano confermate le esigenze legate al cambio di residenza (da provare con certificazione specifica);
- d) Giustificata domanda di trasferimento ad altra Società affiliata presentata da un atleta di interesse nazionale; l'atleta, entro il **31 dicembre**, dovrà inviare alla Segreteria Federale ed alla Società di appartenenza, istanza di svincolo definitivo, utilizzando il modulo FINP_SVI-NAZ, compilato in originale, reperibile sul sito. Sul modulo deve essere specificato l'affiliato per il quale si richiede il trasferimento, il quale dovrà fornire la propria intenzione a tesserare il richiedente.
- 15.4 Nei casi contemplati ai suddetti punti b), c), d), il Consiglio Federale, sentite le parti in causa, delibererà a riguardo, fornendo o meno lo svincolo, entro il 20 gennaio.
- 15.5 A seconda delle modalità di trasmissione delle domande, per la validità si farà riferimento a:
- data di spedizione risultante sull'avviso di ricevimento, quando inoltrata a mezzo Raccomandata;
 - avviso di ricezione via pec a segreteria.finp@pec.it;

Art. 16 - TRASFERIMENTO DI ATLETI TRAMITE PRESTITO

Prestito annuale

- 16.1 Gli atleti possono trasferirsi ad altra Società affiliata in prestito previo nulla osta della Società di provenienza solo in casi eccezionali e per un massimo di un anno sportivo. Al termine del prestito, l'atleta rientra automaticamente alla Società di provenienza, senza necessità di alcun adempimento formale.
- La Società che richiede il prestito dovrà, attraverso apposito modulo, inoltrare domanda alla Segreteria Federale, corredata dal nulla osta della Società di appartenenza dell'atleta, inderogabilmente entro il 31 gennaio, versando la quota di € 100,00 e compilando l'apposito modulo FINP_PRE firmato in originale.
- 16.2 Non è consentito il trasferimento tra Società civili di atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari o Corpi ad essi equiparati in regime di doppio tesseramento.

Normativa Affiliazione e Tesseramento

Vengono riportati per la stagione sportiva 2020 i seguenti importi:

PRIMA AFFILIAZIONE	€ 130,00
Sconto FIN o FISDIR	€ 65,00
<u>RIAFFILIAZIONE</u>	€ 130,00
RIAFFILIAZIONE FISDIR	€ 65,00
<u>RIAFFILIAZIONE TARDIVA</u>	€ 300,00 (entro il 28 febbraio)

PERTUTTI GLI SCONTI DEVE ESSERE PRESENTATO IDONEO CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE DELLA FSN DI APPARTENENZA

TESSERAMENTO SOCIETARIO	€ 16,00
Sconto FIN solo 1°affiliazione	€ 8,00

dirigenti, atleti, tecnici, assistenti tecnici, accompagnatori, medici, professionisti sanitari, volontari

TESSERAMENTO SOCIETARIO TARDIVO	€ 21,00
--	---------

dirigenti, atleti, tecnici, assistenti tecnici, accompagnatori, medici, professionisti sanitari, volontari

PRIMO TESSERAMENTO INDIVIDUALE	€ 25,00
---------------------------------------	---------

tecnici, ass. tecnici, classificatori medici, dirigenti federali, delegati regionali, organi di giustizia ecc.

(DOPPIA QUALIFICA O TITOLO FEDERALE)	€ 50,00
(Indipendentemente da altri titoli federali posseduti)	

RINNOVO TESSERAMENTO IND.TARDIVO	€ 40,00
tecnici, ass. tecnici, classificatori, dirigenti federali, delegati regionali, organi di giustizia ecc.	

(DOPPIA QUALIFICA)	€ 70,00
(Indipendentemente da altri titoli federali posseduti)	
PRESTITO ANNUALE	€ 100,00

Tutte le comunicazioni moduli e richieste inerenti il tesseramento vanno inviati esclusivamente all'indirizzo e –mail: tesseramento@finp.it